



Decreto Dirigenziale n. 175 del 22/10/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA: CONCERTIA DELLA NEVE SRL. ATTIVITA': LAVORAZIONE DELLE PELLI . SEDE: VIA TURCI DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 387028 del 22/05/2012 la ditta "Conceria della Neve srl" ha presentato domanda ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 per una modifica sostanziale, consistente nell'adeguamento degli impianti alla normativa vigente quale industria insalubre di seconda classe dichiarando di aver sospeso le attività "che producono emissioni in atmosfera" dal 01/01/2012;
- CHE ad essa è allegata:
 - il progetto e la relazione a firma dell'arch. Giuseppe Visone, iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Avellino al n. 497 e dell'ing. Gennaro Cardea, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Salerno al n. 962, con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

- CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
 - l'impianto:
 - I. è esistente secondo la definizione dell'art. 268 lett. "i-ter" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s. m. ed i.;
 - II. CHE con D.D. n. 586 del 18/03/2003 la ditta "Conceria della Neve srl" è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 art. 12 per l'attività di lavorazione delle pelli per lo stabilimento ubicato in via Turci (foglio 5 particella 380 sub 2) del Comune di Solofra (AV), ad oggi decaduto per effetto delle disposizioni ex art. 281¹ del citato vigente T.U. ambientale;
 - III. allo stato non risulta in esercizio, in virtù della dichiarazione resa dalla ditta stessa, – ed essendovi state variazioni nel ciclo produttivo riguardanti l'adeguamento degli impianti alla normativa vigente e alle condizioni di cui all'Ordinamento dell'Amministrazione Comunale n. 23 del 23/03/2005, si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del medesimo D.Lgs.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 409791 del 29/05/2012 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 28/06/2012 posticipata al giorno 17/07/2012 per sopraggiunte esigenze di servizio;
- CHE con prot. n. 496422 del 28/06/2012, è stato acquisito, agli atti del Settore, il parere favorevole dell'Arpac- dip.to prov.le di Avellino, a condizione che "la ditta utilizzi esclusivamente composti organici solubili in acqua";
- CHE nella seduta del 17/07/2012, il rappresentante dell'Amministrazione Comunale ha rilevato che "l'attività di spruzzatura delle pelli è classificata tra quelle di industrie di I classe (T.U. 216) e pertanto la domanda di autorizzazione così formulata non è accoglibile" di conseguenza i Componenti decidono di sospendere la seduta;
- CHE con prot. n. 565018 del 23/07/2012 si è acquisita nota del legale rappresentante della ditta atta a chiarire l'appartenenza delle attività esercitate nello stabilimento, che sono di fatto classificate tra quelle di industria insalubre di II classe;

- CHE con prot. n. 598557 del 02/08/2012, si è acquisita agli atti la nota dell'Amministrazione Comunale di Solofra che di fatto ha riconosciuto che l'attività di "spruzzo" da svolgersi nell'impianto de quo, è da considerarsi attività di II classe perché trattasi di "rifinitura" ed ha chiarito altresì che la ditta non esercita le attività che ricadono nella I classe. Nella stessa nota l'Amministrazione Comunale ha indicato che non possono essere scaricati nella pubblica fognatura i reflui, che insieme a quelli di spruzzo vanno segregati in appositi bottini a chiusura stagna e smaltiti separatamente da ditte autorizzate;
- CHE con nota prot. n. 626605 del 23/08/2012 è stata riconvocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 25/09/2012;
- CHE in tale data, la Conferenza, acquisito in via preliminare il parere favorevole del rappresentante dell'Amministrazione Comunale in merito alla destinazione urbanistica, di agibilità e d'uso dei locali ove va a svolgersi l'attività, esaminato il progetto così come proposto ed integrato, anche in via istruttoria, e sulla scorta della nota pervenuta dalla stessa Amm. Com.le e del parere favorevole dell'Arpac già pronunciato, all'unanimità ha espresso il proprio parere favorevole con la prescrizione che "i reflui di spruzzatura non possono essere scaricati nella fognatura pubblica, ma segregati e smaltiti separatamente";
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
- CHE per effetto della nota del Dirigente di Settore trasmessa con prot. n. 763113 del 10/10/2011 al competente Dipartimento Provinciale ARPAC, sarà quest'ultimo a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti.

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di lavorazione delle pelli esercitata nello stabilimento di via Turci (foglio 5 particella 380 sub 2) del Comune di Solofra (AV).

VISTI :

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. il D.D. n. 586 del 18/03/2003;
8. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
9. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. ed i.;
10. la D.G.R. n. 447 del 08/09/2011;
11. la D.G.R. n. 839 del 30/12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, dei pareri comunque acquisiti ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt., l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta "Conceria della Neve srl" per le emissioni derivanti dall'attività di lavorazione delle pelli da esercitarsi nell'impianto sito in via Turci (foglio 5 particella 380 sub 2) del Comune di Solofra (Av);

- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.LGS 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) che le acque provenienti dalle cabine di spruzzo vengano smaltite a cura di ditte autorizzate e con il divieto di immissione nelle fogne dei reflui di sostanze di natura industriale, essendo le stesse adibite al convogliamento dei soli reflui civili;
 - f) che i solventi utilizzati siano idrosolubili all'acqua;
 - g) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Solofra e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;
 - h) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
 - i) effettuare, con cadenza semestrale, a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Taurano, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - j) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto e (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;
 - k) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - l) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
 - m) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - n) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
 - o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare ulteriormente che:
 - qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi, di cui al punto 4-i, dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
 - qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
 - i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;

- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare inoltre che:
 - i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;
 - 7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze);
 - 8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
 - 9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
 - 10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta "Conceria della Neve srl", con sede in via Turci (foglio 5 particella 380 sub 2) del Comune di Solofra (Av);
 - 12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino ;
 - 13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)